

*Il giudizio ecclesiastico non è pregiudiziale rispetto al processo di divorzio*

Cass. Civ., Sez. VI – 1, ordinanza 14 dicembre 2016 n. 25766 (Pres. Dogliotti, rel. Bisogni)

**PROCEDIMENTO DI DIVORZIO – PENDENZA DEL GIUDIZIO ECCLESIASTICO –  
PREGIUDIZIALITÀ – ESCLUSIONE – LESIONE DELLA FEDE CATTOLICA – ESCLUSIONE**

*La decisione della giurisdizione italiana non ha alcuna incidenza sul matrimonio religioso né può attribuirsi alcuna rilevanza al credo cattolico della parte al fine di fondare la richiesta di pregiudizialità della giurisdizione ecclesiastica (cfr. Cass. Civ. sez. VI-1 ord. n. 2089 del 30 gennaio 2014, sez. I n. 17969 dell'11 settembre 2015) senza che ciò leda alcun precetto costituzionale.*

Rilevato che

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva del 14 marzo - 4 aprile 2014, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da S.C. e M.L.G.S..

2. La sentenza è stata appellata da S.C. che ha rilevato come non era stata considerata dal Tribunale, al fini della deliberazione sulla eccepita improcedibilità o inammissibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o, subordinatamente, ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio, la pendenza in grado di appello del giudizio ecclesiastico per la dichiarazione di nullità del matrimonio già pronunciata in primo grado dal Tribunale Ecclesiastico Siculo.

3. La Corte d'Appello, con sentenza n. 1248/15, ha respinto l'appello richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene ormai abrogata, dopo la revisione del Concordato, la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale (Cass. Civ. S.U. n. 1824/1993) e che ritiene inefficace nell'ordinamento italiano la sentenza di annullamento del matrimonio concordatario prima della sua delibazione con efficacia di giudicato (Casa. Civ. n. 6754/2014). La Corte distrettuale catanese ha anche rilevato alla stregua

della nota sentenza n. 16379/2014 la non riconoscibilità in Italia di una sentenza ecclesiastica di annullamento di un matrimonio concordatario caratterizzato da almeno tre anni di convivenza dei coniugi, condizione pacificamente esistente nel caso dei coniugi S. e C.. Ha ritenuto infine la Corte distrettuale catanese la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dall'appellante per violazione da parte della normativa applicata in conformità alla citata giurisprudenza del precetto costituzionale dell'art. 19 in materia di libertà religiosa per l'assorbente rilievo della non incidenza della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario emessa dal giudice civile sul matrimonio religioso.

4. S.C. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 70 c.p.c. per l'omessa acquisizione, nel giudizio di merito, della reale posizione assunta nella controversia dal P.M. che ha concluso riportandosi erroneamente al parere già espresso senza rilevare che nessuna presa di posizione era stata esplicitata in precedenza; b) nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360, comma primo n. 4, c.p.c., dovendosi necessariamente acquisire la posizione del P.M. a pena di nullità rilevabile di ufficio; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. e ulteriori profili di nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per essere comunque ravvisabile la pregiudizialità del giudizio ecclesiastico alla pari di qualsiasi altro giudizio; d) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 19 della Costituzione e dei Patti

Lateranensi e in particolare degli artt. 8 e seguenti della legge n. 121 del 25 marzo 1985 per la lesione all'esercizio del credo cattolico del ricorrente insita nella ritenuta non pregiudizialità del giudizio ecclesiastico una volta che venga invocata la persistente validità della dottrina cattolica sul matrimonio e il diritto fondamentale di professare liberamente la propria fede in conformità delle citate disposizioni dei Patti Lateranensi; e) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. con riferimento al regolamento delle spese processuali poste a carico dell'appellante.

5. Si difende con controricorso M.L.G.S. che rileva la pretestuosità del ricorso di cui chiede il rigetto con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 primo comma c.p.c.

Ritenuto che:

1. Il ricorso è inammissibile. Quanto ai primi tre motivi esso è palesemente contrario alla giurisprudenza consolidata in tema di partecipazione del P.M. al processo civile e di difetto di pregiudizialità del giudizio ecclesiastico rispetto a quello proposto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. E' infondato quanto al quarto motivo perché, come rilevato dalla Corte di appello, la decisione della giurisdizione italiana non ha alcuna incidenza sul matrimonio religioso né può attribuirsi alcuna rilevanza al credo cattolico del ricorrente al fine di fondare la richiesta di pregiudizialità della giurisdizione ecclesiastica (cfr. Cass. Civ. sez. VI-1 ord. n. 2089 del 30 gennaio 2014, sez. I n. 17969 dell'11 settembre 2015) senza che ciò leda alcun precetto costituzionale. Infine il quinto motivo è inammissibile essendo la decisione della Corte di appello sulle spese conforme alle norme indicate dal ricorrente e non sindacabile sotto il profilo della astratta possibilità di una compensazione.

2. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso restando rimessa alla eventuale valutazione della Corte la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente.

La Corte, lette le memorie difensive delle parti che non apportano sostanziali argomenti di valutazione rispetto a quelli già spesi nei precedenti atti difensivi,

ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente, dovendosi escludere la mala fede o colpa grave del C. in relazione ai recenti cambiamenti giurisprudenziali in materia;

ritenuta condivisibile la relazione sopra riportata e la proposta di rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 8.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.